



# CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

---

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 31 del 09-12-2025

|                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> RIVALUTAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE (ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE DEL SUOLO) AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 817 L. 160/2019 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 19 BIS DEL D.L. 95/2025. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilaventicinque addì nove del mese di Dicembre in Albano Laziale nella sede comunale, alle ore 13:30 il Dott. Filippo Santarelli, nominato con D.P.R. del 05 novembre 2025 Commissario Straordinario del Comune di Albano Laziale, con l'assistenza del Segretario Comunale Simona Tanzi, ha adottato il seguente atto

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) stabilisce che *"a decorrere dal 2021 i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"* (di seguito canone unico patrimoniale);

che il nuovo canone patrimoniale sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e ricomprende qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi (art. 1 comma 816 L. 160/2019);

che la disciplina inerente al suddetto Canone è contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

che l'art. 1 comma 837 statuisce che a decorrere dal **01 gennaio 2021** i comuni istituiscono con proprio regolamento ex art. 52 del d.lgs. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito canone mercatale);

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31 marzo 2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni: - è stato istituito e disciplinato il nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale) e canone mercatale con decorrenza dal 1°

gennaio 2021; - ed approvato il relativo regolamento;

che l'art. 1, comma 817 della L. n° 160/2019 testualmente statuisce *“il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone”* (c.d principio di invarianza del gettito);

che tale disposizione ha generato un'interpretazione conservativa consolidata, nella giurisprudenza amministrativa e contabile, secondo cui il gettito complessivo del nuovo canone non poteva eccedere quello derivante dalle entrate precedentemente vigenti (cfr Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio delibera n. 11/2025; Consiglio di Stato sentenza 5632 del 26/06/2024, ; TAR Lazio con sentenza n. 3248/2022, TAR Veneto con sentenza 1428/2021);

che in forza di tale principio l'Ente ha deliberato le tariffe suscettibili di applicazione alla neoistituita entrata (01/01/2021) assicurando parità di gettito rispetto alle sostituite entrate di natura tributaria (TOSAP ed ICP) e successivamente ha mantenuto le stesse, attraverso delibere tariffarie di conferma approvate di anno in anno fino al 2025 (compreso);

che la succitata interpretazione del principio di invarianza del gettito come vincolo assoluto e perenne ha comportato, in questi 5 anni di vigenza del CUP, la cristallizzazione del gettito dell'entrata patrimoniale tanto da determinare interventi normativi da parte del legislatore (L. 207/2024 e D.L. 95/2025);

che l'art. 19-bis del D.L. 95/2025, convertito dalla L. 118/2025, ha ulteriormente modificato il comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 (già modificato dall'art. 1, comma 757 della L. 207/2024), introducendo, a **partire dal 2026, la facoltà per i comuni di una rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente in deroga al principio di invarianza di gettito**;

Considerato che

la rivalutazione ISTAT per il canone di occupazione ed esposizione pubblicitaria costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità dell'ente locale a differenza dei meccanismi obbligatori già insiti nella legge 160/2019 per categorie di occupazioni del territorio comunale quali:

- Le tariffe per occupazioni permanenti con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione di energia elettrica, gas, acqua calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) **da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente (comma 831 art. 1)**;
- Le tariffe per servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica che sono parimenti rivalutate **automaticamente sulla base dell'indice ISTAT** (comma 831 bis);

Rilevato che, in ossequio al principio dell'invarianza di gettito, le tariffe del CUP sono rimaste invariate dall'anno 2021 fino ad oggi benché le stesse rappresentino il corrispettivo per il rilascio di una concessione o autorizzazione e pertanto soggiacciono a dinamiche diverse rispetto all'impostazione tributaria essendo correlate al valore economico della risorsa pubblica concessa;

Ravvisata la necessità di preservare il valore reale delle entrate patrimoniali dalla perdita del potere di acquisto della moneta;

Rilevato che la facoltà di effettuare la rivalutazione ISTAT è inserita nel comma 817 e non anche nei commi 837 e seguenti che disciplinano il canone mercatale;

Ritenuto di esercitare la facoltà di rivalutazione ISTAT esclusivamente nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 1 comma 817 della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del D.L. 95/2025;

Tenuto conto della tariffa base prevista dal Legislatore e delle vigenti tariffe suscettibili di applicazione a seconda delle fattispecie impositive;

Ritenuto necessario ed opportuno aggiornare le tariffe del Canone, alla luce delle recenti disposizioni normative, prevedendo un incremento annuale ed automatico del canone sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025, in deroga al principio dell'invarianza di gettito;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 06/12/2024, recante *"Approvazione tariffe canone unico patrimoniale e canone mercatale anno 2025"*;

Considerato che l'Amministrazione ritiene opportuno aggiornare le tariffe del canone unico patrimoniale (ad esclusione del canone mercatale), per l'anno 2026, applicando il coefficiente di rivalutazione ISTAT a far data dal 01/01/2021 sino al 31/12/2024;

Richiamati:

l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

l'art. 54 del D.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, che prevede che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di previsione;

l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

l'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti:

il Regolamento generale delle entrate comunali approvato il 27/05/2020 con DCC n° 16 e ss.mm.;

il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvato il 31/03/2021 con DCC n. 11 e ss.mm.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei dirigenti dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

## **DELIBERA**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **APPROVARE** la modifica delle tariffe del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone unico patrimoniale), sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT a far data 01/01/2021 sino al 31/12/2024, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A)
- 2) **DARE ATTO** che la modifica tariffaria è efficace dal 01 gennaio 2026;
- 3) **DARE ATTO** che la rivalutazione ISTAT di cui al punto 1) non trova applicazione per il canone mercatale di cui al comma 837 e ss. dell'art. 1 L. 160/2019;
- 4) **DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito internet comunale;
- 5) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
DOTT. FILIPPO SANTARELLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA SIMONA TANZI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**  
MARINA MORONI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

**IL RESPONSABILE ORGANI ISTITUZIONALI**  
DOTT.SSA SILVIA DE ANGELIS

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005